

L.R. 28 gennaio 2003, n. 1

(B.U. 6 febbraio 2003, n. 12)

Modifica della Legge regionale 18 gennaio 1996, n. 2 concernente: "Delega alle province delle funzioni amministrative relative alle attività formative cofinanziate dall'Unione Europea.

Il Consiglio regionale ha approvato;

il Presidente della Giunta regionale promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 18 gennaio 1996, n. 2 è aggiunto il seguente:
"1bis. La percentuale di cui al comma 1, relativa alla quota di finanziamento annuale riservata alla Regione, può essere superata:

- a) in corso d'anno, in caso di disimpegno delle risorse assegnate alle Province a seguito del loro mancato raggiungimento dell'obiettivo prefissato o nel caso in cui, avendo solo alcune Province raggiunto l'obiettivo, le stesse non siano disponibili ad utilizzare le risorse non spese dalle altre;
- b) in fase di programmazione finanziaria annuale, in caso di riduzione delle risorse spettanti ad una o più Province a seguito dei disimpegni di cui alla lettera a)".

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Data ad Ancona, addì 28 gennaio 2003

IL PRESIDENTE
(Vito D'Ambrosio)